



EASY DRIVE AUTOVETTURE

CONTRATTO BASE



CONTRATTI
SEMPLICI E
CHIARI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Decreto 11 marzo 2020, n. 54

628AV
ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24/06/2023

Allianz  Viva

INTRODUZIONE

Condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le Autovetture ad uso privato dei consumatori, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

LIMITI DI COPERTURA

- Box rossi per indicare limiti, Franchigie, Scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie, obblighi di comportamento a carico del Contraente
- Parti evidenziate in grigio per indicare: delimitazioni all'operatività delle garanzie e clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

ASSISTENZA CLIENTI

Numero verde

 **800.88.55.00** Gratuito anche da cellulare

L'area clienti le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di denunciare un sinistro, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici e di richiedere la sospensione della garanzia (se prevista dal contratto) o la sua riattivazione. Attivi subito il suo account su **www.allianzviva.it**.

INDICE

1. RESPONSABILITÀ CIVILE - CONTRATTO BASE	4
CHE COSA È ASSICURATO	4
CI SONO LIMITI DI COPERTURA	6
QUANDO E COME PAGARE	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE	7
COME SI PUÒ DISDIRE	8
DOVE VALE LA COPERTURA	10
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO	10
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA IN CASO DI SINISTRO	15
CONDIZIONI FACOLTATIVE	
<i>CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DI PREMIO</i>	16
<i>CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO</i>	17
<i>CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILE AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO</i>	19
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE	21
2. TABELLE	22
3. GLOSSARIO	24

1. RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO BASE

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva assicura i rischi della **responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione** impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla Circolazione dell'Autovettura.

Art. 1.1.1 Estensioni

Sono sempre previste le seguenti estensioni, **senza richiesta di alcun premio aggiuntivo**:

1) AREE PRIVATE

L'assicurazione copre i danni a terzi causati dalla Circolazione dell'Autovettura in aree private, comprese aree portuali ed aeroportuali.

2) DISABILI

L'assicurazione copre i danni a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.

3) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a terzi dall'Incendio dell'Autovettura e dall'Esplosione o dallo Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo in caso di eventi non risarcibili ai sensi dell'assicurazione obbligatoria, ad eccezione dei danni alle cose trasportate sull'Autovettura. Sono compresi i danni al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa di veicoli di proprietà dell'intestatario al PRA, del Locatario o dell'usufruttuario.

4) RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI

L'assicurazione copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell'Autovettura per i danni causati dagli stessi a terzi non trasportati.

5) AUTOVETTURA CONDOTTA DA NEOPATENTATO

L'assicurazione copre i danni causati a terzi da un neopatentato alla guida di un'Autovettura che supera il limite di potenza massima in rapporto al peso del veicolo consentito dalle disposizioni legislative vigenti.

Art 1.1.2 Massimali minimi di legge

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali minimi attualmente previsti dalla legge:

Euro 7.750.000,00 per Sinistro

Euro 6.450.000,00 per danni alle persone

Euro 1.300.000,00 per danni alle cose o animali

salvo se specificatamente derogata con l'attivazione della Condizione Facoltativa di cui all'art.1.19 "Aumento massimali minimi di legge", a fronte del corrispondente aumento di Premio.

I massimali di RCA rappresentano gli importi massimi entro i quali Allianz Viva è impegnata a prestare la garanzia in caso di danni a terzi per ogni sinistro causato dall'autovettura assicurata.

I Massimali indicati nel Contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Di seguito è riportato un esempio di applicazione del massimale.

ESEMPIO		
Massimali	Sinistro	Risarcimento
6.450.000 per danni a persone	9.000.000 a persone	6.450.000 per persone*
1.300.000 per danni a cose o animali	100.000 a cose	100.000 a cose
		<i>*Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell'Assicurato</i>

I valori sono espressi in euro.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART.1.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante e Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa:

- a) se il Conducente non sia abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti;
- b) nel caso di Autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non sia presente una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione;
- d) nel caso di Autovettura condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- e) nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- f) in caso di dolo del Conducente;
- g) nel caso che l'Autovettura circoli senza aver effettuato le necessarie revisioni secondo le modalità previste dal codice della strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Allianz Viva non esercita il diritto alla Rivalsa nei confronti degli appartenenti al Nucleo familiare del Proprietario dell'Autovettura o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del Proprietario stesso.



QUANDO E COME PAGARE

ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del Premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il Contratto; quest'ultimo rilascia il Certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che l'Assicurato è tenuto a conservare nel veicolo dal momento in cui l'assicurazione è operante.

Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore.

Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto va trasmessa al medesimo Intermediario.

ART. 1.4 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

ART. 1.5 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Art. 1.6 DURATA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha durata annuale, salvo diversamente specificato.

Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo Contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.



ART. 1.7 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, **a condizione che non sia avvenuto alcun Sinistro**, può recedere dal Contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il Contraente che intende esercitare tale diritto deve:

- 1. dare comunicazione** all'Intermediario che ha emesso il Contratto **entro 15 giorni** dal pagamento del Premio;
- 2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire a Allianz Viva i documenti assicurativi** (Contratto, Certificato di assicurazione e Carta Verde).
In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, Allianz Viva si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- 3. confermare** l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di Premio con le seguenti modalità:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva restituisce il Premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del Premio pagato e non goduto **al netto di imposte e contributi**, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Contratto alle ore 24:00 del giorno del recesso, certificato da Allianz Viva mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

ART. 1.8 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Art. 1.8.1 Cessione del Contratto

Nel caso di trasferimento della proprietà dell'Autovettura Allianz Viva prende atto della voltura al PRA attraverso emissione di un'appendice a nome del nuovo Proprietario. Non sono ammesse sospensioni o variazioni del rischio.

Il Contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza senza produrre l'Attestazione dello stato del rischio.

Art. 1.8.2 Sostituzione dell'Autovettura

Il Contraente, nel caso di demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o Furto totale dell'Autovettura, presentandone idonea documentazione, può chiedere che la Polizza possa essere resa operante per un'altra Autovettura dello stesso settore tariffario intestata al medesimo intestatario al PRA oppure al coniuge, al convivente *more uxorio* o ad uno dei soci e viceversa in caso di società di persone. Quanto sopra si applica anche nel caso di sostituzione di Autovettura di proprietà di una pluralità di soggetti con altra intestata ad uno di essi.

Art. 1.8.3 Cessazione del rischio per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita dell'Autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra Autovettura dello stesso settore tariffario, è rimborsata la parte di Premio corrisposta e non usufruita ad eccezione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il rimborso decorre dalla data indicata nell'appendice.

L'Assicurato è tenuto a consegnare all'Intermediario una copia del documento comprovante la demolizione, l'esportazione, la vendita o il conto vendita dell'Autovettura.

Se la cessazione del rischio è successiva ad un'eventuale sospensione del Contratto, il Premio corrisposto e non usufruito viene restituito dalla data della sospensione, purché la richiesta sia effettuata entro 18 mesi dalla data di decorrenza dell'appendice.

Art. 1.8.4 Cessazione del rischio per Furto totale

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per Furto totale dell'Autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra Autovettura dello stesso settore tariffario, è rimborsato il Premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della parte relativa alla garanzia Incendio e Furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.

L'appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Allianz Viva fornendo copia della suddetta denuncia.



ART. 1.9 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Bosnia Erzegovina, Gran Bretagna.

Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO

ART. 1.10 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

Allianz Viva presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad Allianz Viva possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario dell'Autovettura.

¹ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² Articolo 1898 del Codice Civile

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

ART. 1.11 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad Allianz Viva possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione³.

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza dell'intestatario al PRA o del Locatario dell'Autovettura.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

ART. 1.12 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'Attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione del Contraente, del Proprietario del veicolo ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria almeno trenta giorni prima della scadenza del Contratto, in via telematica nell'apposita Area clienti del sito www.allianzviva.it.

È altresì possibile ottenere una copia dell'attestato rivolgendosi all'Intermediario oppure, in via telematica, facendone richiesta alla casella di posta elettronica allianzviva@legalmail.it.

In caso di documentata cessazione del rischio Assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del Contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del Contratto al quale tale attestato si riferisce.

Il documento non viene generato nel caso di:

- sospensione della garanzia durante il corso del Contratto con Periodo di osservazione non concluso;

³ Articolo 1898 del Codice Civile

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con Periodo di osservazione non concluso;
- cessione Contratto.

ART. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 1.14 BONUS/MALUS

La forma tariffaria Bonus/Malus prevede la variazione della classe di merito applicata al contratto con riferimento all'assenza oppure alla presenza di sinistri:

- a) senza sinistri si matura un Bonus e si scende di una classe di merito sino ad arrivare alla classe migliore;
- b) con sinistri si applica un Malus quando l'Assicurato è il responsabile principale di sinistri, in base alle liquidazioni effettuate nell'ultimo periodo di osservazione. Quando la responsabilità è suddivisa tra i conducenti coinvolti (responsabilità paritaria) la classe di merito avrà una penalizzazione solo se nell'arco degli ultimi cinque anni riportati sull'attestazione dello stato del rischio ci siano altri sinistri con responsabilità paritaria e la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%.

ART. 1.14.1 Classe di merito assegnata all'atto della stipulazione della Polizza

a) Attestazione presente nella Banca Dati

Allianz Viva, tramite l'Intermediario, acquisisce direttamente l'Attestazione dello stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati. La classe di assegnazione è determinata sulla base della "Tabella di corrispondenza" in vigore al momento della stipulazione del Contratto e disponibile presso l'Intermediario e sul sito internet di Allianz Viva.

b) Attestazione non presente nella Banca Dati

Qualora l'Attestazione dello stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Allianz Viva acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della Classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e Allianz Viva non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto viene emesso sulla base della Classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, Allianz Viva richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Allianz Viva potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

In assenza di documentazione probatoria Allianz Viva acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Nei casi succitati Allianz Viva, assunto il Contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione.

c) Veicolo Assicurato in precedenza con un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, Allianz Viva classifica il Contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del Locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente Contratto assicurativo.

Art. 1.14.2 Regole evolutive della Classe di merito

Ad ogni scadenza contrattuale la variazione della Classe di merito si determina in base alla tabella della sezione 2 Tabelle Art. 2.2, qualora Allianz Viva abbia o no effettuato, nell'ultimo Periodo di osservazione (oppure in quelli precedenti per sinistri mai considerati prima), pagamenti totali o parziali di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale da parte dell'Assicurato.

Il medesimo criterio si applica anche nel caso di più sinistri con responsabilità paritaria che raggiungano, nell'arco dei cinque anni riportati sull'Attestazione dello stato del rischio, una responsabilità cumulata pari ad almeno il 51%. In questo caso i sinistri cumulati si considerano un solo Sinistro.

Art. 1.14.3 Coefficienti per il calcolo del Premio

Il Premio è calcolato in base al coefficiente della Classe di merito corrispondente, come indicato nella Sezione 2 Tabelle Art. 2.1.

Art. 1.14.4 Rimborso di uno o più sinistri

Il Contraente può evitare la maggiorazione del Premio conseguente alla variazione della Classe di merito rimborsando gli importi liquidati a Consap (per i sinistri gestiti nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o ad Allianz Viva (per gli altri casi). Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente.

Art 1.14.5 Riscatto sinistri no CARD e CARD reciproci (Allianz Viva contro Allianz Viva)

Il Contraente può farne richiesta direttamente al proprio Intermediario a condizione che il Sinistro, anche concorsuale, sia chiuso.

Riscatto sinistri CARD

Per il riscatto di un sinistro CARD, liquidato dalla Compagnia di controparte, il Contraente, anche per il tramite dell'Intermediario opportunamente delegato, dovrà indirizzare una specifica richiesta alla CONSAP al fine di conoscere l'importo della liquidazione eseguita.

La richiesta potrà essere indirizzata a CONSAP con una delle seguenti modalità:

- **Via internet** attraverso la procedura on line attivabile all'indirizzo <http://rimborsodelsinistro.consap.it/>
- **Via posta** all'indirizzo: Consap Spa, Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14 00198 - Roma previa compilazione dell'apposito modulo da scaricare sul sito CONSAP nella sezione "Guida al rimborso".

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni e documenti:

- data del Sinistro;
- targa del responsabile;
- targa del danneggiato;
- compagnia assicurativa del responsabile;
- compagnia assicurativa del danneggiato;
- dati anagrafici del Contraente della Polizza del veicolo responsabile;
- copia dell'attestato di rischio che contenga l'indicazione dei sinistri a titolo definitivo nel corso dell'annualità;
- copia documento di identità e codice fiscale del Contraente.

Una volta conosciuto l'importo liquidato, il Contraente della polizza del veicolo responsabile, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro, dovrà corrispondere il relativo importo direttamente alla Stanza di Compensazione tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato allo scopo.

Una volta ricevuto il pagamento CONSAP provvederà a rilasciare l'attestazione dell'avvenuto pagamento che il Contraente dovrà presentare al proprio Intermediario per richiedere la correzione dell'attestato di rischio.

Art. 1.14.6 Periodi di osservazione

Il Periodo di osservazione decorre dalla data di effetto della Polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza.

Eventuali periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 1.14.7 Sostituzione Polizza

La sostituzione del Contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso salvo il caso di cambio di Proprietario dell'Autovettura (o del Locatario nel caso di contratti leasing).



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA IN CASO DI SINISTRO

Art. 1.15 DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure ad Allianz Viva:

- telefonando al numero Verde 800.88.55.00;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.
- accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta da Allianz Viva devono essere prodotti in copia:

- carta di Circolazione e certificato di proprietà dell'Autovettura;
- patente del Conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Allianz Viva ha

diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto⁴.

Art. 1.16 GESTIONE DELLE VERTENZE

Allianz Viva assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Allianz Viva non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

CONDIZIONI FACOLTATIVE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DEL PREMIO

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 1.17 GUIDA ESPERTA

L'assicurazione è operante esclusivamente quando l'Autovettura sia condotta da persona di età non inferiore a 25 anni.

In caso di Sinistro causato da un Conducente di età inferiore a quella suddetta, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino ad un massimo di 2.000 euro.

Tale Rivalsa non viene esercitata nelle seguenti circostanze:

- qualora l'Autovettura sia utilizzata da un addetto dell'officina a cui viene affidata per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

⁴ Articolo 1915 del Codice Civile

ART. 1.18 GUIDA ESCLUSIVA

L'assicurazione è operante esclusivamente quando l'Autovettura sia condotta dalla persona identificata in Polizza.

In caso di Sinistro causato da un Conducente diverso dall'unico dichiarato, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino a un massimo di 5.000 euro.

Tale Rivalsa non viene esercitata nelle seguenti circostanze:

- qualora l'Autovettura sia utilizzata da un addetto dell'officina a cui viene affidata per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

CONDIZIONI FACOLTATIVE CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 1.19 AUMENTO MASSIMALI MINIMI DI LEGGE

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano gli importi massimi entro i quali Allianz Viva è impegnata a prestare la garanzia in caso di danni a terzi per ogni sinistro causato dall'autovettura assicurata.

I massimali, diversi dai massimali minimi di legge di cui all'art. 1.1.2, tra cui il Contraente può optare sono i seguenti:

- 10.000.000,00 euro per sinistro;
- 15.000.000,00 euro per sinistro;
- 20.000.000,00 euro per sinistro;
- 25.000.000,00 euro per sinistro;
- 50.000.000,00 euro per sinistro.

I Massimali indicati nel Contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Di seguito è riportato l'esempio di applicazione del massimale.

ESEMPIO		
Massimali di Polizza	Sinistro	Risarcimento
10.000.000 euro unico per sinistro/danni a persone/ cose o animali	9.000.000 euro a persone 100.000 euro a cose	9.000.000 euro per persone 100.000 euro a cose
10.000.000 unico per sinistro/danni a persone/ cose o animali	11.000.000 euro a persone 100.000 euro a cose	9.900.000* euro per persone 100.000 euro per cose

**Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell'Assicurato*

ART. 1.20 PROTEZIONE RIVALSA (LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE)

Operante solo se richiamata espressamente in polizza la Condizione "Protezione Rivalsa"

(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio, nei casi di Massimali maggiori dei massimali minimi di legge, di cui all'art. 1.1.2)

A parziale deroga dell'art 1.2 Allianz Viva rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario dell'Autovettura appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente e/o dell'ente, della società, della ditta individuale che danno in uso l'Autovettura ai dipendenti o collaboratori anche occasionali nei seguenti casi:

- a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di Circolazione;
- b) Conducente non abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti, nel caso in cui l' Autovettura sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal con-

ducente dell'Autovettura in occasione del Sinistro stesso.

È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida dell'Autovettura;

- c) qualora l'Autovettura non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 giorni, successivi alla data della seconda revisione di legge del veicolo, e sempre che non si accerti che il veicolo non avrebbe potuto superare la revisione;
- d) Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e nei casi in cui sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nei casi in cui al conducente sia riscontrato etilismo cronico o tossicodipendenza certificata.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, i proprietari o locatari dell'Autovettura fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

ART. 1.21 DANNI A TERZI CAGIONATI DA GANCIO TRAINO

(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal gancio di traino del veicolo e dal traino di eventuali rimorchi muniti di targa propria o di carrelli appendice purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione dell'Autovettura.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILE AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 1.22 PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE

Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale. Le Parti possono pattuire la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali con un onere aggiuntivo del 3%.

ART. 1.23 SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E RIATTIVAZIONE
(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio)

ART. 1.23.1. Sospensione della copertura assicurativa

È prevista la possibilità di sospendere il Contratto, sino ad un massimo di 18 mesi, con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nell'appendice:

Non è consentita la sospensione:

- per Polizza temporanea;
- per le sole garanzie differenti dalla responsabilità civile;
- con data uguale a quella di scadenza.

Art. 1.23.2 Riattivazione del Contratto assicurativo

• **Sospensione con durata pari o superiore a 60 giorni**

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata di almeno 60 giorni, la riattivazione deve essere effettuata mediante sostituzione del Contratto per la stessa o altra Autovettura, purché non si verifichi cambio di settore tariffario, applicando le condizioni della tariffa vigente al momento della riattivazione. Si proroga la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione e dal nuovo Premio viene detratta la parte di Premio pagata e non goduta sulla Polizza sospesa.

Sono valide le medesime regole del precedente art. 1.8.2 Sostituzione dell'Autovettura.

Trascorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue ed il Premio non goduto resta acquisito dalla Allianz Viva.

• **Sospensione con durata inferiore a 60 giorni**

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza e si applica la tariffa vigente sul Contratto sospeso.

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Il miglioramento della sicurezza stradale deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.

È indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di Circolazione previste dal Codice della Strada.

Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti stradali.

Si consiglia:

- l'uso corretto delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dell'Autovettura;
- l'uso corretto dei seggiolini omologati per i bambini;
- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- di evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida senza utilizzare il dispositivo viva-voce;
- la massima concentrazione durante la Circolazione evitando gesti o manovre che possano distrarre il Conducente (ad esempio fumare o maneggiare l'impianto audiofonovisivo);
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di portare a bordo dell'Autovettura un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di Circolazione;
- di rispettare le distanze di sicurezza con il veicolo che precede;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie (di notte, durante un temporale, con la nebbia);
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza della propria Autovettura.

2. TABELLE

Art. 2.1 COEFFICIENTI DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI MERITO ALLIANZ VIVA	COEFFICIENTI DI PREMIO
1i	0,360
1h	0,360
1g	0,360
1f	0,370
1e	0,390
1d	0,410
1c	0,430
1b	0,450
1a	0,470
1	0,500
2	0,530
3	0,560
4	0,590
5	0,620
6	0,660
7	0,700
8	0,740
9	0,780
10	0,820
11	0,880
12	0,940
13	1,000
14	1,150
15	1,350
16	1,600
17	1,800
18	2,500

Art. 2.2 REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI PROVENIENZA	CLASSI DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIÚ SINISTRI
1i	1i	1g	1d	1a	3
1h	1i	1f	1c	1	4
1g	1h	1e	1b	2	5
1f	1g	1d	1a	3	6
1e	1f	1c	1	4	7
1d	1e	1b	2	5	8
1c	1d	1a	3	6	9
1b	1c	1	4	7	10
1a	1b	2	5	8	11
1	1a	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. GLOSSARIO

Le definizioni del glossario fanno riferimento alle Sezioni con i seguenti riferimenti:

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

ANIA

Associazione che riunisce le principali imprese assicuratrici operanti in Italia.

Arbitrato

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato

Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurato

Conducente dell'Autovettura ed eventuali passeggeri a titolo gratuito e di cortesia.

Assicurazione

Insieme delle garanzie prestate tramite il Contratto di assicurazione.

Attestazione dello stato del rischio

Documento che attesta il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi 5 anni più l'anno corrente e che certifica la Classe di merito CU (Conversione Universale).

Autovettura

Il veicolo Assicurato, indicato in Polizza. Se non precisato diversamente con il termine Autovettura sono intesi le autovetture a uso privato, promiscuo, noleggio con Conducente, locazione senza Conducente, scuola guida e autotassametri.

Allianz Viva

Allianz Viva S.p.A..

Bonus/Malus

Formula tariffaria che assegna al Contratto una delle classi di merito previste in funzione della Sinistrosità riscontrata nel Periodo di osservazione.

Carta Verde

Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla Circolazione dell'Autovettura in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.

Certificato di assicurazione

Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione.

Circolazione

Movimento, fermata e sosta dell'Autovettura, comprese tutte le operazioni preliminari e successive.

Classe di merito Allianz Viva

Classe di merito aziendale assegnata al Contratto sulla base delle norme previste dalla tariffa vigente.

Classe CU (Conversione Universale)

Parametro di riferimento per garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese assicuratrici che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'Assicurato.

Codice delle Assicurazioni

Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Codice veicolo

Codice con il quale la rivista "Quattroruote" identifica marca, modello, versione, allestimento e Valore dell'Autovettura.

Conducente

Persona alla guida dell'Autovettura.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è l'ente che gestisce la Stanza di Compensazione dei sinistri per la responsabilità civile.

Consumatore

Persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta⁵.

Contraente

Persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

Contratto Base

Contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, limitatamente alle sole autovetture, motocicli e ciclomotori, ad uso privato e di proprietà di Consumatori⁶.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente.

Familiare convivente

Componente del Nucleo familiare del Proprietario dell'Autovettura avente la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia.

Franchigia

Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri. Al Furto è sempre parificata anche la rapina intendendo per tale la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Incendio

Combustione, con sviluppo di fiamma, dell'Autovettura che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/indennità

Somma che Allianz Viva eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurati-

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

⁶ Di cui all'Allegato A, Sezione I decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 marzo 2020, n.54.

vi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Leasing

Contratto di locazione mediante il quale una società di leasing fornisce la disponibilità di un'Autovettura dietro il pagamento di un canone periodico.

Locatario

Utilizzatore dell'Autovettura affidatagli in locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di Circolazione.

Massimali, Capitali, Valori, Somma

Importi che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito.

Nucleo familiare

Persone conviventi con il Proprietario dell'Autovettura riportati nello stato di famiglia.

Parti

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Allianz Viva.

Periodo di assicurazione

Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

Periodo di osservazione

Periodo durante il quale Allianz Viva determina la Classe di merito da attribuire per l'anno successivo sulla base dell'applicazione delle regole evolutive.

Polizza o Contratto

Documento che prova l'assicurazione.

PRA

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

Somma dovuta dal Contraente ad Allianz Viva.

Proprietario

Intestatario al PRA, Locatario o chi possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di Autovettura in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario.

Quattroruote

Rivista pubblicata dall'Editoriale Domus per autovetture e fuoristrada da cui si desume il prezzo di listino.

Risarcimento

Somma corrisposta ad Allianz Viva al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto

Procedura, in vigore dal 1° febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con colpa parziale, con danni all'Autovettura o lesioni di lieve entità), che consente all'automobilista leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del Sinistro.

Rischio

Probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa

Diritto che Allianz Viva ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse Assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto odie clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Scoperto

Percentuale della Somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccessiva pressione.

Settori tariffari

Settore I - autovetture (a uso privato o promiscuo, noleggio con Conducente, locazione senza Conducente, noleggio a lungo termine, scuola guida) Settore II - autotassametri.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro con responsabilità paritaria

Sinistro pagato parzialmente, per il quale sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all'Assicurato di una percentuale di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Sinistro con responsabilità principale

Sinistro pagato, totalmente o parzialmente, per il quale sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell'Assicurato o, in caso di concorso di colpa, una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel Sinistro.

Sinistro senza seguito

Sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di Risarcimento o di indennizzo.

Stanza di Compensazione

Istituita presso la Consap, gestisce le regolazioni contabili tra le imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il Risarcimento diretto in caso di Sinistro di responsabilità civile.

La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell'Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che possono essere rimborsati alla stessa.

Allianz Viva S.p.A.

Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

www.allianzviva.it

Pec: allianzviva@legalmail.it



Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018